



Ricorso al CNF e jus postulandi

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall'incolpato munito di "jus postulandi", ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all'albo dei professionisti abilitati all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale *(Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvocato cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione in quanto inammissibile).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021](#)

NOTA:

In tema di contenzioso elettorale cfr. l'art. 28 co. 12 L. n. 247/2012, e, per il regime previgente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112

Inammissibile l'impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (*Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati era stato proposto da avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021](#)

Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di nuovo difensore cassazionista

L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l'applicazione dell'art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la

nomina ex novo di nuovo difensore abilitato *(Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvocato cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione in quanto inammissibile).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021](#)

NOTA:

Sull'inapplicabilità, per le medesime ragioni, dell'art. 182 cpc anche al caso del ricorso proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertolini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

Procedimento disciplinare: è tardiva l'istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

Il rimedio della ricusazione mira a preservare l'imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell'inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. *(Nel caso di specie, l'incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma anche dopo la deliberazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'istanza, peraltro infondata nel merito).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Corona\), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona),

sentenza n. 192 del 5 novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021.

Procedimento disciplinare: è tardiva l'istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

Il rimedio della ricusazione mira a preservare l'imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell'inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. *(Nel caso di specie, l'incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma neanche dopo la deliberazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'istanza, peraltro infondata nel merito).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Corona\), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021